



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 novembre 2025:

LEGGE 25 novembre 2025 n.144

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GIUGNO 2005 N.96 E SUCCESSIVE MODIFICHE – STATUTO DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della Legge 29 giugno 2005 n.96)

1. L'articolo 1 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è così sostituito:

“Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) “Banca Centrale”, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - b) “CCR”, il Comitato per il Credito e il Risparmio;
 - c) “intermediari autorizzati”, i soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - d) “Legge sul Servizio di Esattoria Unica”, la Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche;
 - e) “Legge sul Servizio di Tesoreria Unica”, la Legge 3 marzo 1993 n.35 e successive modifiche;
 - f) “LISF”, la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - g) “sistema finanziario”, l'insieme degli intermediari autorizzati operanti nel o dal territorio della Repubblica di San Marino;
 - h) “soggetti vigilati”, gli intermediari autorizzati e ogni altro soggetto nei confronti del quale la Banca Centrale svolge, in base alla legge, la funzione di vigilanza;
 - i) “Repubblica”, la Repubblica di San Marino.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 della Legge n.96/2005)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 8 della Legge n.96/2005 è così modificata:

“a) vista la relazione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, approva entro il 31 maggio ed invia al Consiglio Grande e Generale, per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze, il Bilancio d’esercizio comprensivo delle relazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;”.

2. La lettera f), del comma 1, dell’articolo 8 della Legge n.96/2005 è così modificata:

“f) conferisce incarico di certificazione di bilancio e di controllo contabile a società iscritta nell’apposito Registro sammarinese o, previa autorizzazione del CCR, in altri albi o registri tenuti in un Paese dell’Unione Europea che offra sufficienti garanzie di controllo sulla onorabilità e professionalità dei revisori e, in caso di società estera, che non abbia in essere rapporti per le medesime attività con intermediari autorizzati o con la stessa Banca Centrale per altri incarichi di collaborazione e consulenza;”.

Art. 3

(Composizione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale)

1. Il comma 1, dell’articolo 10 della Legge n.96/2005-e successive modifiche è così modificato:

“1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale, scelti tra persone con competenze ed esperienze economiche o giuridiche rilevanti per la gestione e l’indirizzo della Banca Centrale. La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere composta da cittadini sammarinesi o residenti.”.

Art. 4

(Modifica all’articolo 11 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

1. Il comma 6, dell’articolo 11 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così modificato:

“6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In casi di urgenza le deliberazioni possono essere assunte anche tramite indicazione autografa del proprio voto sul documento riportante il testo della delibera proposta. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche a mezzo videoconferenza o audioconferenza, anche in deroga a quanto previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, a condizione che:

- a) nell’avviso di convocazione sia indicata la modalità tecnica di partecipazione da remoto con precisazione della piattaforma utilizzata e degli indirizzi ovvero codici per il collegamento;
- b) chi presiede la riunione, quindi il Presidente o il Vice Presidente – in caso di assenza o di partecipazione da remoto del Presidente - ed il Segretario si trovino in Repubblica;
- c) a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;
- d) a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione;
- e) il Segretario verbalizzante proceda alla registrazione integrale audio e video della riunione; detta registrazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, deve essere conservata per almeno due anni.”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 16 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

1. I commi 1, 2 e 3, dell’articolo 16 della Legge n.96/2005 e successive modifiche sono così modificati:

“1. Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente e di due membri; il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale; i due membri sono designati dai soci di minoranza e nominati dall’Assemblea.

2. Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
3. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione e sulla osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti della Banca Centrale e dei principi di corretta amministrazione e presenta all'Assemblea la propria relazione al Bilancio annuale.”.

2. Il comma 5, dell'articolo 16 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così modificato:
“5. I Sindaci devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n.146 e successive modifiche, restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati per due ulteriori mandati. Coloro che hanno già ricoperto la carica di Sindaco per tre mandati consecutivi possono essere nuovamente nominati dopo il decorso di almeno un triennio.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 17 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

1. I commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 17 della Legge n.96/2005 e successive modifiche sono così modificati:

“1. La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di Ispettore della Banca Centrale è incompatibile con:

- a) la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato, in carica o rivestita nel triennio precedente;
- b) la qualità di giudice, in carica o rivestita nel triennio precedente;
- c) la qualità di amministratore, di dirigente, di sindaco, di funzionario o di dipendente di soggetti autorizzati ai sensi della LISF o comunque soggetti ai poteri di controllo, di regolamentazione o autoritativi della Banca Centrale, in carica o rivestita nell'anno precedente.

2. La carica di Sindaco della Banca Centrale è incompatibile con:

- a) la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato, in carica o rivestita nel triennio precedente;
- b) la qualità di giudice, in carica o rivestita nel triennio precedente;
- c) la qualità di amministratore, di dirigente, di funzionario o di dipendente di soggetti autorizzati ai sensi della LISF o comunque soggetti ai poteri di controllo, di regolamentazione o autoritativi della Banca Centrale, in carica o rivestita nell'anno precedente.

3. Non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale, di Sindaco o di Ispettore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricadano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla Legge n.47/2006 e successive modifiche o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità per esponenti aziendali di banche di cui alla LISF. Non possono essere eletti alle medesime cariche, per carenza del profilo reputazionale, nemmeno coloro che, nel decennio precedente la nomina, abbiano subito, anche se all'estero:

- a) condanne penali, anche non definitive per reati dolosi, o siano sottoposti a procedimenti penali ancora pendenti o abbiano patteggiato pene in relazione a procedimenti penali a loro carico per reato dolosi, oppure
- b) almeno due provvedimenti sanzionatori ovvero disciplinari da parte di pubbliche autorità ovvero organi di vigilanza per i settori economici di cui alla LISF ovvero alla vigente legislazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Qualora il profilo reputazionale sopra descritto divenisse carente in corso di carica, ma senza ricadere in una delle condizioni di ineleggibilità o nella perdita dei requisiti di onorabilità di cui rispettivamente alla legislazione societaria o bancaria, la carica può continuare ad essere ricoperta fino a sua naturale scadenza, in assenza di altre cause ostative alla prosecuzione dell'incarico.

4. La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Sindaco, di Direttore Generale o di Ispettore della Banca Centrale è incompatibile con la titolarità di partecipazioni in soggetti vigilati.”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 24 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 24 della Legge n.96/2005 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Considerato l'interesse pubblico che rivestono le finalità perseguite dalla Banca Centrale, sono altresì esenti da imposta di bollo e registro tutti gli atti e contratti dalla stessa stipulati."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 29 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

1. I commi 1, 2 e 3, dell'articolo 29 della Legge n.96/2005 e successive modifiche sono così modificati:

"1. I componenti di tutti gli organi della Banca Centrale, i collaboratori e tutto il personale sono obbligati al segreto d'ufficio per qualunque informazione o dato acquisito dalla Banca Centrale, o comunque in possesso della stessa, in ragione delle sue finalità e funzioni anche ai sensi della LISF. L'obbligo di osservare il segreto d'ufficio permane anche dopo aver lasciato l'incarico o l'impiego presso la Banca Centrale.

2. Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di qualunque rapporto con la Banca Centrale, acquisiscano – anche involontariamente – i medesimi dati e informazioni di cui al comma 1.

3. Il segreto d'ufficio non può essere opposto all'Autorità Giudiziaria quando le informazioni e i dati richiesti siano necessari per le indagini relative a violazioni sanzionabili penalmente e all'Agenzia di Informazione Finanziaria nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo."

2. Dopo il comma 3, dell'articolo 29 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 3 bis:

"3 bis. Disposizioni attuative e di maggior dettaglio in tema di segreto d'ufficio possono essere stabilite con decreto delegato al fine di accrescere il livello di conformità di tale disciplina agli standard internazionali in materia."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 31 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

1. Il comma 13, dell'articolo 31 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così modificato:

"13. La Banca Centrale trasferisce all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni, al netto delle eventuali spese legali sostenute per resistere ai ricorsi di cui al comma 10 e per le azioni, giudiziali o stragiudiziali, finalizzate all'incasso delle sanzioni medesime; tali importi sono imputati sul capitolo 735 "Sanzioni pecuniarie - Attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario Art. 31, Legge 96/2005" del Bilancio dello Stato."

2. È abrogato il comma 14, dell'articolo 31 della Legge n.96/2005.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 34 della Legge n.96/2005)

1. La rubrica dell'articolo 34 della Legge n.96/2005 è così modificata:

"Art. 34

(Regolamentazione e controllo dei soggetti vigilati)"

2. Il comma 1, dell'articolo 34 della Legge n.96/2005 è così modificato:
"1. La regolamentazione e il controllo sull'attività dei soggetti vigilati sono disciplinati dalla LISF."
3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 34 della Legge n.96/2005.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 novembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi